


Repertorio n.1646

Raccolta n.352



ATTO COSTITUTIVO DI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'

SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilauno, il giorno trentuno del mese di ottobre, in

Bitetto, nel mio studio alla piazza Immacolata n.24/C.

Innanzi a me dottoressa Emanuela Brunetti, notaio in Bitetto,

iscritta al Collegio Notarile di Bari, senza l'assistenza dei

testimoni per avervi i costituiti infrascritti rinunziato, di

accordo fra di loro e con il mio consenso, avendone i

requisiti richiesti dalla legge, come confermano.

SI COSTITUISCONO

- SCIANNAMEO Felice, sacerdote, nato a Mola di Bari il 19

ottobre 1949 e domiciliato in Bari alla via Fornari n.5,

(codice fiscale dichiarato: SCN FLC 49R19 F280I);

- MOSCA VINCENZO, commercialista, nato a Taranto il 21

ottobre 1934, (codice fiscale dichiarato: MSC VCN 34R21

LC49I), residente a Bari alla via Andrea da Bari n.116;

- PICELLA GIAMBATTISTA MARIA TOMMASO, avvocato, nato a

Castellana Grotte, il 6 dicembre 1945, (codice fiscale

dichiarato: PCL GST 45T06 C134N), ivi residente alla via Arco

T.Pinto n.32;

- CIACCIA ANTONELLA, impiegata, nata a Bari il 3 novembre

1969, (codice fiscale dichiarato: CCC>NNL 69S43 A562Z), ivi

residente alla via Papa Giovanni Paolo I n.8/B;

REGISTRATO

BARI 2

addi 12-11-2001

al n. 4552/17

Vol. = Mod. =

esatta L. 25000

- CAPUTI GIUSEPPE, commercialista, nato a Bari il 5 settembre 1946, (codice fiscale dichiarato: CPT GPP 46P05 A662L), ivi residente alla via Piccinni n.182;

- CAMPA ALESSANDRO, imprenditore, nato a Bari il 23 agosto 1969, (codice fiscale dichiarato: CMP LSM 68M23 A662C), ivi residente alla via Melo n.224;


- VERNA RENATO, avvocato, nato a Bari il 25 dicembre 1944, (codice fiscale dichiarato: VRN RNT 44T26 A662R), ivi residente alla via Celentano n.6

I costituiti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, con il quale stipulano e convencono quanto segue.

1 - I signori Sciannameo Felice, Mosca Vincenzo, Picella Giambattista Maria Tommaso, Caputi Giuseppe, Ciaccia Antonella, Campa Alessandro, Verna Renato dichiarano di costituire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni, come col presente Atto costituiscono, una associazione denominata: "FAMIGLIA D'AFRICA - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale O.N.L.U.S."

2 - L'associazione ha sede in Bari al Corso Vittorio Emanuele n.185.

3 - L'associazione non ha fini di lucro, è apolitica ed apartitica, ha durata illimitata. Essa nello spirito del



Vangelo così come annunciato dalla Chiesa Cattolica, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha come scopo principale quello di mettere le proprie energie spirituali, culturali, materiali ed economiche a disposizione di popolazioni, comunità, singoli che, a prescindere dallo stato sociale, credo religioso e gruppo d'appartenenza, e nel rispetto della loro identità e libertà, si trovano in una reale condizione di bisogno. Il tutto come meglio risulta specificato nello Statuto che si allega sotto la lettera "A" al presente atto, perchè ne costituisca parte integrante e sostanziale.

4 - L'associazione è retta da detto statuto allegato sotto la lettera "A" al presente Atto.

5 - In deroga alle norme statutarie il primo Consiglio Direttivo della associazione, per il primo triennio, viene costituito da:

- Sciannameo Felice - Presidente
- Mosca Vincenzo - Vice Presidente
- Campa Alessandro - Consigliere
- Sciannameo Fabio - Consigliere
- Campanile Alceste - Consigliere
- Melpignano Giuseppe - Consigliere

I costituiti Sciannameo Felice, Mosca Vincenzo e Campa Alessandro dichiarano che non sussistono a loro carico cause di incompatibilità o decadenza e, pertanto, accettano la

4  
nomina.

Il presidente padre Sciannameo Felice ed il dottor Mosca Vincenzo, vice Presidente, sono, in deroga allo Statuto, autorizzati, disgiuntamente tra di loro, ad aprire conti correnti a nome dell'associazione presso Banche a loro scelta e ad operare sugli stessi.

In deroga allo Statuto Sociale il primo Collegio dei Revisori è nominato in persona dei signori: Caputi Giuseppe - Presidente, Ciaccia Antonella e Cirone Arcangelo componenti.

Il primo Collegio dei Provisori è nominato in persona dei signori: Varna Renato - Presidente, Mininni Roberto e Picella Giambattista Maria Tommaso componenti. I costituiti accettano la carica e dichiarano non sussistere a loro carico cause di incompatibilità o decadenza.

6 - La quota di iscrizione degli associati costituiti viene determinata in euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuno, e viene contestualmente versata. I costituiti se ne danno reciprocamente atto e rilasciano quietanza.

Il fondo comune iniziale dell'associazione ammonta pertanto ad euro 175,00 (centosettantacinque virgola zero zero).

I costituiti, in deroga allo statuto sociale, stabiliscono che la quota annuale per gli anni 2001 e 2002 sarà di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), di pari cifra sarà, per lo stesso periodo la quota d'ingresso.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2001.

7 - Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.


Del che richiesto io notaio ho rogato il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a penna su due fogli per quattro facciate e fin qui e, unitamente all'allegato statuto, ne ho dato lettura ai costituiti, che da me interpellati l'approvano e con me notaio io sottoscrivono.

F.to Felice Sciannameo - Vincenzo Mosca - Giuseppe Caputi -

Renato Verna - Alessandro Campa - Antonella Ciccica -

Giambattista Maria Tommaso Picella - Emanuela Brunetti Notaio


segue impronta del sigillo.



Statuto della Associazione "Famiglia d'Africa"

O.N.L.U.S.

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE



ART. 1

E' costituita una Associazione denominata "FAMIGLIA D'AFRICA

- organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)".

L'Associazione assume nella propria denominazione la

qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità

sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno

distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni

comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa nello spirito del

Vangelo così come annunciato dalla Chiesa Cattolica, persegue

esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha come

scopo principale quella di mettere le proprie energie

spirituali, culturali, materiali ed economiche a disposizione

di popolazioni, comunità, singoli che, a prescindere dallo

stato sociale, credo religioso e gruppo d'appartenenza, e nel

rispetto della loro identità e libertà, si trovano in una

reale condizione di bisogno.

Gli obiettivi prefissi, saranno messi in atto sia in modo

diretto tramite progetti e personale propri, sia collaborando

con le differenti strutture locali e non (diocesi, missioni,

enti, movimenti, organizzazioni internazionali, O.N.G., ...),

aventi in sè affinità coerenti ai principi e alle finalità dell'Associazione stessa.

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati.


L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli associati possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione promuove e cura qualunque attività ritenuta idonea per il raggiungimento degli scopi enunciati. In particolare, in via meramente esemplificativa e per nulla esaustiva, l'Associazione si muove nei seguenti ambiti, ai sensi dell'art. 10 lettera a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460:

attività di cooperazione:

- promuovere, studiare, progettare e realizzare opere di sviluppo in cooperazione con le popolazioni che ne beneficeranno e con gli enti governativi e non delle stesse;

- realizzare studi di fattibilità e di sviluppo socio-economico nelle zone territoriali di interesse dell'associazione;



- l'Associazione metterà a disposizione delle popolazioni in situazione di bisogno, che lo richiedano, volontari, aiuti alimentari, tecnologici ed economici;

attività di prima emergenza: assistenza sociale, sanitaria, fame ed igiene per il perseguimento di finalità umanitarie e di solidarietà sociale;

attività di sensibilizzazione ai gravi problemi sociali delle popolazioni povere attraverso conferenze, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, mezzi di stampa ed audiovisivi;

attività di formazione: istruzione, cultura, scuola, analfabetismo, sport dilettantistico.

Ai fini della sua piena realizzazione statutaria l'Associazione può entrare in contatto con privati ed enti pubblici ed organizzare incontri e conferenze, effettuare studi e ricerche e quant'altro necessario e utile per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione può inoltre realizzare altre attività purché direttamente connesse, e comunque in via non prevalente, a quelle indicate in tale articolo e nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione potrà svolgere la propria attività in Italia, in territorio comunitario ed all'estero.

Le suddette attività possono essere svolte anche in



collaborazione, coordinamento o convenzione con altri

organismi pubblici o privati nazionali ed internazionali.

Art. 3

L'Associazione ha sede in Bari al Corso Vittorio Emanuele n.

185. Il consiglio direttivo può istituire sedi, uffici e

rappresentanze in altre città d'Italia e all'estero, qualora

ne sorga l'esigenza.

#### RISORSE ECONOMICHE

Art. 4

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote d'ingresso e dalle quote associative annuali;

b) da eventuali contributi di associati e di terzi, di enti  
pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche che potranno  
essere richiesti per le necessità ed il funzionamento  
dell'Associazione;

c) da eventuali entrate per servizi c/o manifestazioni  
prestati ed eseguiti dall'Associazione;

d) da ogni entrata quali ad esempio:

- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali  
anche mediante offerte di beni di modico valore;

- somme derivanti da attività commerciali, produttive e di  
servizio marginali.

e) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà  
dell'organizzazione;

f) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, che possono

provenire da associati, da Enti pubblici o privati e da terzi.

#### ASSOCIATI

##### Art. 5

Possano essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio

Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di ingresso e la quota associativa annuale che verrà stabilita dall'Assemblea. Gli associati che non avranno

presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.


Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: i soci hanno tutti uguali diritti.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

##### Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o



esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con

delibera motivata:

- per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali;

- per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'associazione;

- qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo;

- qualora il socio commetta azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto con lettera raccomandata. Entro trenta giorni da tale comunicazione potrà ricorrere al Collegio dei probiviri che decide in modo definitivo entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;


- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA



Art. 8

Gli associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli associati; le deliberazioni da essa adottate in conformità allo Statuto vincolano tutti gli associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale verifica la regolarità della convocazione e della costituzione; in caso di sua assenza o impedimento la presidenza spetterà al vice-presidente ed in mancanza di entrambi a chi verrà designato dall'assemblea stessa.

L'assemblea è valida quando l'avviso di convocazione sia stato spedito a mezzo lettera almeno dieci giorni prima della data fissata dall'adunanza. Il Consiglio Direttivo potrà prevedere, in aggiunta alla spedizione, anche altre modalità di convocazione, quale, ad esempio, l'affissione nella sede sociale.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo (anche diverso dalla sede sociale) dell'adunanza, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà comunque avere luogo ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati con diritto di voto.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno due volte all'anno.

Essa:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;

- nomina il Collegio dei Revisori;

- nomina il Collegio dei Provisori;

- nomina il Consiglio Direttivo

- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociali riservati alla sua competenza dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in assemblea.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta e motivata al medesimo Presidente almeno un terzo degli associati, i quali proporranno l'ordine del giorno.

Essa delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modifiche statutarie.

Tali deliberazioni saranno prese con il voto favorevole dei due terzi dei presenti in Assemblea.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno legalmente costituite in prima convocazione quando vi sia la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.

Tutti gli associati hanno diritto di voto.

Gli associati possono delegare ad altri associati la propria rappresentanza, tuttavia nessuna associato può rappresentare.

per la nomina degli organi direttivi.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Stabilisce le modalità per

il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per l'Attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 460/1997.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o da almeno due dei consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti tra gli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Le cariche di Vice Presidente, di Presidente e di consigliere sono gratuite. Essi hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, con comunicazione scritta inviata tramite lettera, in caso di urgenza mediante telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE

Art. 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Sia il Presidente che il Vice Presidente, hanno, disgiuntamente, il potere di aprire conti correnti bancari ed operare sugli stessi.

#### COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, se nominato dura in carica tre anni e designa al suo interno il Presidente.

E' composto di tre membri effettivi e due supplenti, con idonea capacità professionale, anche non associati. I suoi membri sono rieleggibili.

La sua funzione è di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

#### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 12

L'assemblea ordinaria nomina ogni triennio tra gli associati tre probiviri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio



gratuitamente.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provveda alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare. Il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica. I supplenti sostituiscono pure in ordine di età, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, affinità o di legittimo impedimento.

Il Collegio dei Proviviri decide inappellabilmente, secondo equità, a maggioranza assoluta e senza vincolo di formalità procedurali, oltre che sui reclami di cui all'art. 6 del presente statuto, su tutte le controversie che potessero insorgere tra la società e gli associati o tra gli associati medesimi in relazione all'interpretazione o all'applicazione dello statuto o di ogni altra deliberazione o decisione degli organi della società in materia di rapporti associativi.

#### BILANCIO

Art. 13

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo

relative all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2.

E' fatto divieto all'Ente di distribuire gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 14

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto su indicazione dell'Assemblea ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 1.662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORME DI CHIUSURA

Art. 15

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

E.to Felice Sciannameo - Vincenzo Mosca - Giuseppe Caputi -

Renato Verna - Alessandro Campa - Antonella Ciaccia -

Giambattista Maria Tommaso Picella - Emanuela Brunetti Notaio

segue impronta del sigillo.

Attesto io sottoscritta dottoressa EMANUELA BRUNETTI,

Notaio, che la presente copia, scritta su Sei fogli è

conforme all'originale, munito delle prescritte firme,

nel miei rogiti.

Si rilascia per uso CONSENTITO IN CARTA SEMPLICE

Bretto, addì QUINDICI NOVEMBRE QUERILAVINO

